

**Modello metodologico procedurale e organizzativo
della Valutazione Ambientale di piani e programmi (VAS)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA PROMOSSO DALLA REGIONE
COMPORTANTE VARIANTE URBANISTICA**

(art. 2, L.R. 3/2004)

(art. 6, L.R. 2/2003)

1. INTRODUZIONE

1.1 Norme di riferimento generali

Legge regionale 14 marzo 2003, n. 2 "Programmazione negoziata regionale";
Legge regionale 23 febbraio 2004, n. 3 "Disposizioni in materia di programmazione negoziata con valenza territoriale;
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 per il governo del territorio e successive modifiche e integrazioni (di seguito l.r. 12/2005);
Indirizzi generali per la Valutazione ambientale di piani e programmi (deliberazione Consiglio regionale 13 marzo 2007, n. VIII/351) (di seguito Indirizzi generali);
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (di seguito d.lgs.);
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (di seguito Direttiva).

2. AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1 Considerazioni generali

Gli accordi di programma interessano un campo estremamente vasto di tipologie di intervento che producono impatti di natura ed entità molto diversi.

Di conseguenza la determinazione della necessità o meno di sottoporre un accordo di programma (AdP) a valutazione ambientale – VAS non può che discendere da un accertamento preliminare, affidato alla responsabilità dell'Autorità procedente.

Tale accertamento preliminare deve prevedere due successive operazioni di screening:

- 1) La prima consiste nell'escludere dal campo di applicazione della direttiva tutti gli AdP per i quali non sussista la contemporanea presenza dei due requisiti seguenti:
 - intervento con valenza territoriale che comporta variante urbanistica a piani e programmi;
 - presenza di un livello di definizione dei contenuti di pianificazione territoriale idoneo a consentire una variante urbanistica.
- 2) L'operazione successiva consiste nel raffrontare la suddetta variante urbanistica col disposto dell'art. 4, comma 2, della l.r. 12/05 che disciplina il campo di applicazione della VAS nel settore della pianificazione territoriale. In particolare il citato disposto prevede che debbano essere assoggettate a procedimento di Valutazione ambientale – VAS le sole varianti al Piano Territoriale Regionale (PTR), ai Piani Territoriali Provinciali (PTCP), ai Piani d'area Regionali (PTRA) ed ai Documenti di Piano dei Piani di Governo del Territorio (PGT).

Questa seconda operazione porta pertanto all'esclusione dal campo di applicazione della Direttiva delle varianti urbanistiche non individuate nel citato disposto della l.r. 12/05.

Nella fase transitoria di adeguamento dei PRG vigenti e sino all'approvazione dei PGT è comunque necessario assumere criteri di equiparazione coerenti con il richiamato disposto che prevede di sottoporre a VAS il solo Documento di Piano del PGT e non anche il Piano delle Regole, il Piano dei Servizi o altri piani attuativi.

Devono in ogni caso essere assoggettati a procedimento di Valutazione ambientale – VAS gli AdP che:

- a) costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE.

Una volta accertato l'obbligo di sottoporre la variante urbanistica a procedimento di valutazione ambientale, l'Autorità procedente può appurare l'eventuale esistenza delle condizioni per avviare una procedura semplificata di verifica di esclusione dalla VAS. Tale ipotesi è perseguibile soltanto in presenza di varianti minori per le quali sussista la contemporanea presenza dei requisiti seguenti:

- a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
- b) non producono effetti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
- c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori.

Fino al provvedimento della Giunta Regionale previsto al punto 4.6 degli Indirizzi generali, l'Autorità procedente accerta, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c).

La tempistica di approvazione dell'AdP può comunque consigliare l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di VAS, senza passare dalla Verifica di esclusione.

Qualora tale tempistica non consentisse una sufficiente maturazione degli atti di pianificazione e della relativa valutazione ambientale, può essere considerata l'opportunità di rinviare gli approfondimenti necessari ad un successivo atto integrativo dell'AdP.

3. SOGGETTI INTERESSATI

3.1 Elenco dei soggetti

Sono soggetti interessati al procedimento:

- la Giunta regionale
- l'autorità procedente;
- l'autorità competente per la VAS;
- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati;
- il pubblico.

Qualora l'AdP si raccordi con altre procedure, come previsto nell'allegato 2, sono soggetti interessati al procedimento anche:

- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (punto 7.2 degli Indirizzi generali);
- l'autorità competente in materia di VIA (punto 7.3 degli Indirizzi generali).

3.2 La Giunta regionale

Il Presidente promuove l'AdP, ai sensi del comma 3, art. 6 della l.r.12/2005, mediante proposta di deliberazione della Giunta regionale, nella quale indica le opere, i programmi, gli interventi, gli obiettivi generali degli stessi e l'ambito territoriale.

Tale deliberazione provvede a:

- a. individuare i soggetti (enti locali, amministrazioni, soggetti pubblici, società a maggioranza pubblica che gestiscono pubblici servizi) dei quali sia prevista l'azione integrata;
- b. fissare il termine entro il quale deve essere definito l'accordo di programma;
- c. Individuare la Direzione Generale regionale cui delegare l'AdP.

3.3 Autorità procedente

L'Autorità procedente viene indicata nella deliberazione di Giunta regionale di promozione dell'AdP, di norma nella Direzione Generale regionale cui viene delegato l'AdP.

3.4 Autorità competente per la VAS

L'Autorità procedente dell'AdP individua l'Autorità competente per la VAS, avente i requisiti di cui alla lettera i) – punto 2.0 degli Indirizzi generali.

Di norma l'Autorità competente per la VAS, per gli AdP promossi dalla Regione, è la Direzione Territorio e Urbanistica della Giunta regionale.

3.5 Soggetti competenti in materia ambientale

L'Autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione.

Di seguito sono indicati i soggetti da consultare obbligatoriamente:

- a) sono soggetti competenti in materia ambientale
 - ARPA;
 - ASL;
 - Enti gestori aree protette;
 - Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia¹;
- b) sono enti territorialmente interessati
 - Regione;
 - Provincia;
 - Comunità Montane;
 - Comuni confinanti;
 - Autorità di Bacino;
- c) contesto transfrontaliero
 - Svizzera – Cantoni
 - Regioni, Province e Comuni di Regioni confinanti

I soggetti sopra indicati possono essere integrati a discrezione dell'autorità procedente.

3.6 Il pubblico

Definito alla lettera k), punto 2 degli Indirizzi generali, il pubblico comprende: una o più persone fisiche o giuridiche, secondo la normativa vigente, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, che soddisfino le condizioni incluse nella Convenzione di Aarhus.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, provvede a:

- individuare i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- definire le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico.

Relativamente alle associazioni, organizzazioni o gruppi, in relazione all'AdP, pare utile:

- individuare tutte le realtà presenti nel territorio considerato a secondo delle loro specificità;
- avviare con loro momenti di informazione e confronto.

¹ Coordina la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici e la Sovrintendenza per i Beni Archeologici (art. 20 DPR 173/2004);

4. MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

4.1 Finalità

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. Il punto 6.0 degli Indirizzi generali prevede l'allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione / programmazione, individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità.

La partecipazione è supportata da forme di comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. Relativamente alla consultazione transfrontaliera valgono le indicazioni di cui al successivo punto 4.4.

4.2 Conferenza di Verifica e di Valutazione

Al fine di acquisire elementi informativi volti a costruire un quadro conoscitivo condiviso, per quanto concerne i limiti e le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e ad acquisire i pareri dei soggetti interessati, di cui al punto 3.3, sono attivate la Conferenza di Verifica e/o la Conferenza di Valutazione.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, convoca i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati/limitrofi, ove necessario anche transfrontalieri, alla Conferenza di Verifica e/o di Valutazione.

a) Conferenza di Verifica

Spetta alla conferenza di verifica, mediante apposito verbale, esprimersi in merito al documento di sintesi della proposta di AdP (vedi punto 5.4) contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva. Della conferenza viene predisposto apposito verbale.

b) Conferenza di Valutazione

La conferenza di valutazione è articolata in almeno due sedute:

- la prima, di tipo introduttivo è volta ad illustrare il documento di scoping (vedi punto 6.4) e ad acquisire pareri, contributi ed osservazioni nel merito;
- la seconda, è finalizzata a valutare la proposta di AdP e di Rapporto Ambientale, esaminare le osservazioni ed i pareri pervenuti, prendere atto degli eventuali pareri obbligatori (eventuale raccordo con Verifica di VIA e Valutazione di Incidenza) previsti.

Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

Nel caso di verifica di esclusione dalla VAS conclusasi con l'assoggettamento dell'AdP a VAS, la conferenza di verifica può essere considerata, sussistendo gli elementi, quale prima conferenza di valutazione.

4.3 Comunicazione e Informazione

Comunicazione e informazione caratterizzano il processo decisionale partecipato (AdP e Valutazione Ambientale VAS), volto ad informare e coinvolgere il pubblico, di cui al punto 3.4.

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, nell'atto di cui al punto 5.2 e 5.3, definisce le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, nonché di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

4.4 Consultazione transfrontaliera

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, in contesti transfrontalieri, provvede a trasmettere ai soggetti, di cui al punto 3.3 lettera c), una copia integrale della proposta di AdP e del Rapporto Ambientale, invitando ad esprimere il proprio parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Qualora i soggetti transfrontalieri coinvolti intendano procedere a loro volta a consultazioni, l'autorità procedente concede un congruo termine, comunque non superiore a novanta giorni, per consentire le consultazioni dei soggetti e del pubblico interessato. Nelle more delle consultazioni transfrontaliere ogni altro termine resta sospeso.

5. VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS

5.1 Le fasi del procedimento

La verifica di esclusione (screening) è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema AdP - Verifica di esclusione VAS - Valutazione Ambientale – VAS:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;
3. elaborazione del documento di sintesi della proposta di ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente e sulla salute umana, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;
4. deposito documento di sintesi e avvio della verifica;
5. convocazione conferenza di verifica;
6. decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS;
7. messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.

5.2 Avvio del procedimento

In caso di AdP per il quale è stata accertata la necessità di assoggettamento alla procedura di Verifica di esclusione, l'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare sul BURL l'avvio del procedimento, contestualmente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6, l.r. 2/2003; (fac simile A)
- inserire sul sito web regionale la notizia dell'avvio del procedimento.

5.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1), se necessario;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- le modalità di informazione e di pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 Elaborazione del documento di sintesi della proposta di AdP e determinazione dei possibili effetti significativi

L'autorità procedente predispone un documento di sintesi della proposta dell'ipotesi di AdP contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute e sul patrimonio culturale facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche dell'AdP, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura l'AdP stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura l'AdP influenza altri p/p, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza dell'AdP per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi all'AdP;
- la rilevanza dell'AdP per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. p/p connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);

- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del documento di sintesi il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite

Inoltre nel documento di sintesi è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 Messa a disposizione del documento di sintesi e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su WEB, per trenta giorni, il documento di sintesi della proposta di ipotesi di ADP con la determinazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente. Dell'avvenuta messa a disposizione dà notizia mediante pubblicazione su web. (fac simile B)

L'autorità competente per la VAS in collaborazione con l'autorità procedente, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del documento di sintesi (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale, gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, ed eventualmente l'autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).

L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di esclusione dalla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il documento di sintesi della proposta di AdP e di determinazione dei possibili effetti significativi, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva, si pronuncia sulla necessità di sottoporre il AdP al procedimento di VAS ovvero di escluderlo dallo stesso.

La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico. (fac simile C)

In caso di esclusione dalla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione nell'ipotesi di AdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di esclusione.

L'adozione e/o approvazione dell'AdP dà atto del provvedimento di esclusione nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazioni circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di esclusione viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato su web (vedi allegato 3. (fac simile D)

Il provvedimento di esclusione diventa parte integrante dell'AdP approvato.

6. VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO/PROGRAMMA (VAS)

6.1 Le fasi del procedimento

La VAS dell'AdP è effettuata secondo le indicazioni di cui al punto 5.0 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello Schema AdP-Verifica di esclusione VAS - Valutazione Ambientale –VAS in coda al presente modello:

1. avvio del procedimento;
2. individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione
3. elaborazione e redazione dell'ipotesi di AdP, della relativa variante urbanistica e del Rapporto ambientale;
4. deposito e messa a disposizione;
5. convocazione conferenza di valutazione;
6. formulazione parere motivato;
7. messa a disposizione del pubblico di una proposta di "ipotesi di AdP";
8. formulazione parere motivato finale;
9. Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP";
10. sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale;
11. decreto di approvazione dell'AdP;
12. gestione e monitoraggio.

Nei casi in cui il procedimento di VAS sia stato preceduto da quello di Verifica di esclusione, gli atti e le risultanze dell'istruttoria, le analisi preliminari ed ogni altra documentazione prodotta nell'ambito del procedimento di verifica potranno essere utilizzate nel procedimento di VAS.

6.2 Avvio del procedimento

In caso di AdP per il quale è stata accertata la necessità di assoggettamento alla procedura di Valutazione Ambientale – VAS l'Autorità procedente dell'AdP provvede a:

- pubblicare sul BURL l'avviso di avvio del procedimento contestualmente a quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6, l.r. 2/2003;
- inserire sul sito web regionale notizia dell'avvio del procedimento di VAS. (fac simile E)

6.3 Individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione

L'autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale, individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di valutazione;
- le modalità di convocazione della conferenza di valutazione, articolata almeno in una seduta introduttiva e in una seduta finale di valutazione;
- l'autorità competente in materia di SIC e ZPS, se necessario;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni, organizzando e coordinando le conseguenti iniziative;

6.4 Elaborazione e redazione dell'"ipotesi di AdP" e del Rapporto Ambientale

Come previsto al punto 5.11 degli Indirizzi generali, nella fase di elaborazione e redazione dell'"ipotesi di AdP", l'autorità competente per la VAS collabora con l'autorità procedente nello svolgimento delle seguenti attività:

- individuazione di un percorso metodologico e procedurale, stabilendo le modalità della collaborazione, le forme di consultazione da attivare, i soggetti competenti in materia ambientale, ove necessario anche transfrontalieri, e il pubblico da consultare;
- definizione dell'ambito di influenza dell'AdP (*scoping*) e definizione delle caratteristiche delle informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale;
- elaborazione del Rapporto Ambientale, ai sensi dell'allegato I della Direttiva;
- costruzione/progettazione del sistema di monitoraggio.

Per la redazione del Rapporto Ambientale il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti.

percorso metodologico procedurale

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS definisce il percorso metodologico procedurale dell'AdP e della relativa VAS, sulla base dello Schema AdP-Verifica di esclusione - Valutazione Ambientale –VAS, in coda al presente modello.

scoping – conferenza di valutazione (prima seduta)

L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS predispone un *documento di scoping*. Ai fini della consultazione il documento viene inviato ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, e presentato in occasione della prima seduta della conferenza di valutazione, occasione in cui si raccolgono osservazioni, pareri e proposte di modifica e integrazione.

Il documento di scoping contiene lo schema del percorso metodologico procedurale definito, una proposta di ambito di influenza del AdP e delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

elaborazione del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente d'intesa con l'autorità competente per la VAS elabora il Rapporto Ambientale.

Le informazioni da fornire, ai sensi dell'articolo 5 della Direttiva (allegato I), sono:

- a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali dell'AdP e del rapporto con altri pertinenti p/p;
- b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione dell'AdP;
- c) caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate;
- d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente all'AdP, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, quali le zone designate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti l'AdP, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f) possibili effetti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori;
- g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali effetti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione dell'AdP;
- h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o mancanza di know-how) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;
- j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

La Sintesi non tecnica, richiesta alla precedente lettera j), è un documento di grande importanza in quanto costituisce il principale strumento di informazione e comunicazione con il pubblico. In tale documento devono essere sintetizzate / riassunte, in linguaggio il più possibile non tecnico e divulgativo, le descrizioni, questioni, valutazioni e conclusioni esposte nel Rapporto Ambientale.

proposta di "ipotesi di AdP", della relativa variante urbanistica e del Rapporto Ambientale

L'autorità procedente invia la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP e Rapporto Ambientale per la consultazione ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico, di cui al precedente punto 6.3, i quali si esprimeranno nell'ambito della conferenza di valutazione.

6.5 Messa a disposizione (fac simile F)

L'Autorità procedente mette a disposizione presso i propri uffici e pubblica su web la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, il Rapporto Ambientale e la Sintesi non tecnica. Se disponibile può mettere a disposizione anche una prima proposta di "ipotesi di AdP".

L'Autorità procedente provvede inoltre a trasmettere copia integrale della documentazione di cui sopra ai soggetti individuati con l'atto formale reso pubblico di cui al precedente punto 6.3.

Se necessario, l'autorità procedente, provvede alla trasmissione dello studio di incidenza all'autorità competente in materia di SIC e ZPS.

6.6 Convocazione conferenza di valutazione

La conferenza di valutazione è convocata dall'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, secondo le modalità definite nell'atto di cui al precedente punto 6.3.

La conferenza di valutazione deve articolarsi almeno in due sedute, la prima introduttiva e la seconda di valutazione conclusiva.

La prima seduta è convocata per effettuare una consultazione riguardo al documento di scoping predisposto al fine di determinare l'ambito di influenza dell'AdP, la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché le possibili interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

La conferenza di valutazione finale è convocata una volta definita la proposta di variante urbanistica inerente l'AdP e di Rapporto Ambientale. La documentazione è messa a disposizione, mediante pubblicazione su WEB ed inviata ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati prima della conferenza. Se necessario, alla conferenza partecipa l'Autorità competente in materia di SIC e ZPS (vedi punto 3.1).
Di ogni seduta della conferenza è predisposto apposito verbale.

6.7 Formulazione parere motivato (fac simile G)

Come previsto al punto 5.14 degli Indirizzi generali, l'Autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, formula il parere motivato, che costituisce presupposto per la prosecuzione del procedimento di approvazione dell'AdP.

A tale fine sono acquisiti:

- il verbale della conferenza di valutazione, comprensivo eventualmente del parere obbligatorio e vincolante dell'autorità competente in materia di SIC e ZPS;
- i contributi delle eventuali consultazioni transfrontaliere;
- le osservazioni e gli apporti inviati da parte del pubblico.

Il parere ambientale motivato può essere condizionato all'adozione di specifiche modifiche ed integrazioni della proposta dell'AdP valutato.

6.8 Messa a disposizione del progetto di variante urbanistica (fac simile F)

Il progetto di variante urbanistica, il Rapporto Ambientale e, se disponibile, una proposta di "AdP" sono depositati presso la Segreteria comunale e pubblicati su web (vedi allegato 3) per quarantacinque giorni a partire dalla pubblicazione dell'avvenuta messa a disposizione. Entro lo stesso termine chiunque può presentare osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

Ai sensi del quinto comma, art. 10, del d.lgs.152/2006, il deposito e le conseguenti consultazioni sostituiscono ad ogni effetto le procedure previste dal comma 11, art. 6, l.r. 2/2003 e dal comma 4, art. 92 della l.r. 12/2005.

6.9 Formulazione parere motivato finale

Conclusa la fase di deposito e raccolta osservazioni, l'Autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, esamina e controdeduce le osservazioni pervenute. L'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, formula il parere motivato finale (fac simile L).

In assenza di osservazioni presentate, l'autorità procedente, d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, nella Dichiarazione di sintesi finale attesta l'assenza di osservazioni. L'Autorità competente, d'intesa con l'Autorità procedente, conferma il parere di cui al punto 6.7.

6.10 Deliberazione della Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP"

Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate, il Comitato per l'AdP formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende la Dichiarazione di Sintesi finale (scheda M) ed il Rapporto Ambientale.

La Giunta Regionale approva l'ipotesi di AdP con atto deliberativo.

6.11 Sottoscrizione degli Enti e ratifica comunale

L'"ipotesi di AdP" viene sottoscritta entro 30 giorni dai rappresentanti degli Enti interessati.

Con delibera di Consiglio, il Comune interessato alla variante urbanistica ratifica l'AdP e contestualmente controdeduce le osservazioni.

6.12 Decreto di approvazione dell'AdP, pubblicazione sul BURL e messa a disposizione del pubblico delle conclusioni adottate.


L'accordo di programma, unitamente al Rapporto Ambientale ed alla dichiarazione di sintesi finale, è approvato in via definitiva con Decreto del Presidente della Giunta regionale. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed ha valore di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza e determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici.

Il provvedimento è pubblicato sul sito web della Regione Lombardia, dove viene tenuto a disposizione del pubblico per almeno trenta giorni.

6.13 Gestione e monitoraggio

In questa fase, come previsto nel sistema di monitoraggio, vi sono le valutazioni periodiche dei possibili effetti significativi sull'ambiente delle eventuali varianti di piano che dovessero rendersi necessarie sotto la spinta di fattori esterni.

Schema AdP - Verifica di esclusione - Valutazione Ambientale -VAS

Fase del piano	AdP- Variante di piano	Ambiente/ VA
Fase 0 Preparazione	P0.1 Decisione in merito alla promozione dell'AdP	
	deliberazione Giunta regionale - trasmissione della DGR al Consiglio regionale. pubblicazione della DGR sul BURL	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Definizione contenuti di massima dell'AdP Predisposizione cronoprogramma	<p>A 1.1 L'Autorità procedente decide in merito a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • esclusione dalla VAS • verifica di esclusione dalla VAS • Valutazione Ambientale- VAS <p>A1. 2 L'Autorità procedente, avvalendosi della Segreteria Tecnica, provvede a:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. individuare l'autorità con competenza in materia di VAS b. definire le modalità di svolgimento della conferenza; c. individuare i soggetti con competenza in materia ambientale. <p>A1. 3 L'Autorità procedente dell'AdP avvia il procedimento</p>
VERIFICA DI ESCLUSIONE DALLA VAS		
Fase 2a Elaborazione e redazione	P2. 1 Elaborazione documentazione preliminare di AdP	A2. 1 Elaborazione Documento di verifica
	P2. 2 Proposta documentazione preliminare di ipotesi di Accordo di Programma	A2. 2 Proposta di Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente - allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	<p>messa a disposizione Documento preliminare di ipotesi di AdP e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente</p>	
Conferenza di verifica/ Conferenza di valutazione	<p>Verifica di Documento preliminare di ipotesi di Accordo di programma e Documento di Verifica degli effetti significativi sull'ambiente (predisposizione verbale della conferenza)</p>	
	<p>L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica assume decisione circa l'esclusione dalla VAS dell'AdP (con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</p>	
		In caso di esclusione dalla VAS si procede con l'iter di approvazione dell'Accordo di Programma
	In caso di non esclusione dalla Valutazione Ambientale- VAS si procede come esposto nello schema seguente.	
VALUTAZIONE AMBIENTALE- VAS		
Fase 2b Elaborazione e redazione	<p>P2. 1 Determinazione obiettivi generali</p> <hr/> <p>P2. 2 Costruzione scenario di riferimento</p> <hr/> <p>P2. 3 Definizione di obiettivi specifici e linee d'azione, delle alternative/scenari di sviluppo e definizione delle azioni da mettere in campo per attuarli</p> <hr/> <p>P2. 4 Proposta di schema di ipotesi di AdP (con Variante di piano)</p> <hr/> <p>Deposito sul sito Web della Proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, di Rapporto Ambientale e di eventuale prima "ipotesi di AdP"</p>	<p>A2. 1 Definizione dell'ambito di influenza (scoping), definizione della portata delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale</p> <hr/> <p>A2. 2 Analisi di coerenza esterna</p> <hr/> <p>A2. 3 Stima degli effetti ambientali attesi</p> <p>A2. 4 Valutazione delle alternative della Variante di piano e scelta di quella più sostenibile,</p> <p>A2. 5 Analisi di coerenza interna</p> <p>A2. 6 Progettazione del sistema di monitoraggio</p> <hr/> <p>A2. 8 Rapporto Ambientale e sintesi non tecnica</p>

Conferenza di valutazione	Valutazione della proposta di variante urbanistica inerente l'AdP, di Rapporto Ambientale e dell'eventuale prima "ipotesi di AdP" <i>(predisposizione verbale della conferenza)</i>	
Fase 3 a Decisione Approvazione ipotesi di AdP	L'Autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'Autorità procedente tenuto conto del parere della conferenza di verifica formula il parere motivato	
	In caso di parere motivato positivo il Comitato dell'AdP, su proposta della Segreteria Tecnica ed a seguito dell'esame delle osservazioni presentate, formula una proposta di "ipotesi di AdP" che comprende il Rapporto Ambientale	
	Il progetto di variante urbanistica inerente l'AdP, comprensivo del Rapporto Ambientale, è depositato nella Segreteria comunale per quarantacinque giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione, e presentare osservazioni <small>(art. 10, comma 5, D.Lgs. 152/2006) (art. 92, comma 4, l.r. 12/2005)</small>	
	L'autorità competente in materia di VAS d'intesa con l'autorità procedente esamina le osservazioni presentate formula il parere motivato finale <i>(con atto riconoscibile reso pubblico e messo a disposizione del pubblico)</i>	
	Sulla base dei pareri espressi dalla Segreteria Tecnica in merito alle osservazioni presentate e acquisito il parere di compatibilità provinciale, il Comitato per l'AdP propone l'"ipotesi di AdP"	
	Deliberazione di Giunta Regionale di approvazione dell'"ipotesi di AdP" comprensiva di Rapporto Ambientale e dichiarazione di sintesi finale	
Fase 3 b Ratifica AdP e variante urbanistica	Entro trenta giorni dalla sottoscrizione degli Enti il Comune ratifica con delibera di Consiglio comunale e contestualmente controdeduce le osservazioni	
	Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale l'AdP comprensivo di Rapporto Ambientale e la dichiarazione di sintesi finale viene approvato in via definitiva <i>Pubblicazione del Decreto su BURL e sito web Regione</i>	
Fase 4 Attuazione gestione	P5. 1 Monitoraggio dell'attuazione della Variante di piano P5. 3 Attuazione di eventuali interventi correttivi	A5. 1 Rapporti di monitoraggio dell'AdP